



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Corte Costituzionale. Sentenza n. 246/2022. Illegittimità parziale dell'art. 213, comma 8, del codice della strada.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Si comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza indicata in oggetto, è intervenuta dichiarando la parziale incostituzionalità del comma 8 dell'art. 213 del codice della strada, nella parte in cui dispone che “*si applica*”, anziché “*può essere applicata*” la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla misura del sequestro amministrativo, circola abusivamente con lo stesso<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si rammenta che in base alla formulazione dell'art. 213, comma 8, cds, la sanzione accessoria della revoca della patente può essere applicata solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, come chiarito con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019 di questa Direzione Centrale (Cfr. Paragrafo 10).



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Alla luce del pronunciamento indicato, in caso di accertamento della violazione in argomento, la misura della revoca della patente non integra più un atto dovuto da parte della Prefettura, la quale, invece, ai fini dell'adozione del provvedimento, dovrà operare una valutazione delle circostanze rispetto al caso concreto.

Nel merito la Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, ha emanato la circolare n. 2022/1587, che si allega alla presente per pronto riferimento.

Per quanto di specifico interesse, si segnala che gli organi di polizia stradale, ogni qual volta accertano la violazione suindicata, devono, in ogni caso, provvedere alla segnalazione alla competente Prefettura, alla quale, come detto, spetta la valutazione sull'opportunità di adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Stradotto

LR



12/1  
-DE SPEC  
-UFF AMM GEN

MINISTERO INTERNO  
13 GEN 2023  
SECRETARIA DIAMT

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

2022-1587

Roma, data del protocollo

Al Signori Prefetti  
LORO SEDI

Al Signori Commissari di Governo per le Province di  
Trento-Bolzano  
SEDI

Al Signor Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta  
AOSTA

e, p.c.:  
Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
SEDE

**OGGETTO:** Corte Costituzionale. Sentenza n. 246/2022. Illegittimità parziale dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1982.

Con sentenza n. 246/2022, depositata in cancelleria il 9 dicembre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-I Serie Speciale n. 50 del 14 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada "nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente" nei confronti di chi, avendo assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi del comma 1 della disposizione e durante il periodo di vigenza della misura cautelare, circola abusivamente con il mezzo stesso o consente che altri tenga tale comportamento illecito.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

Nelle motivazioni della pronuncia sono richiamate precedenti decisioni del Giudice delle leggi dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme del codice della strada nelle parti in cui prevedevano la revoca della patente di guida "estesa indistintamente a tutte le ipotesi" di condotte illecite previste dai vari articoli rimessi alla valutazione di rispondenza ai parametri della Corte e riferiti "ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità".

La Corte, in proposito, cita espressamente le sue pronunce n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020, concernenti l'articolo 120, comma 2, nonché la n. 88/2019, relativa all'articolo 222, comma 2.

Di conseguenza, anche per l'articolo 213, comma 8, non è praticabile il cosiddetto "automatismo" della revoca della patente di guida, "dovendo consentirsi all'Autorità amministrativa ... di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché" la revoca dell'abilitazione "non risulti ... sproporzionata rispetto al fatto" sanzionato dalla disposizione stessa.

Pertanto, il decreto prefettizio di revoca del documento di guida disposto in ragione del cennato comma non integra più un atto a emanazione dovuta e a contenuto vincolato, bensì una determinazione frutto di discrezionalità amministrativa, la cui adozione - non discendendo *ex lege* dall'accertamento dell'illecito - deve aver luogo nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (e, quindi, anche degli istituti di partecipazione ivi contemplati) e corredando il provvedimento finale di una puntuale dettagliata motivazione in grado di resistere a eventuali opposizioni in sede giurisdizionale.

Tanto premesso, al fine di orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa conseguentemente rimessa alle SS. LL., si richiamano in primo luogo, in quanto riferibili alla nuova fattispecie, le indicazioni rese, in relazione alle richiamate sentenze n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020, con le circolari del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 5210 del 28 marzo 2018, n. 14919 del 10 ottobre 2019, n. 4289 del 2 aprile 2020 e n. 7582 del 15 giugno 2020.

Potrà quindi utilmente tenersi conto, anche nell'ipotesi in argomento, del comportamento serbato in concreto, nella specifica fattispecie originatrice del sequestro, dal trasgressore nominato custode del veicolo o, se del caso, dal proprietario nominato custode che abbia agevolato il fatto del trasgressore.

In linea di principio, infatti, si ritiene che la sanzione *de qua* non possa essere considerata "sproporzionata" nell'ipotesi di condotte poste a fondamento del provvedimento di sequestro del veicolo che abbiano determinato un evidente pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, sempre laddove ascrivibili al soggetto nominato custode.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

Tale, ad esempio, è il caso di sequestro operato ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada per i mezzi circolanti in violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, disciplinato dal precedente articolo 193.

Invero, l'utilizzo di un veicolo privo di copertura assicurativa (magari circolante "con documenti assicurativi falsi o contraffatti") costituisce un indubbio rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica, rappresentando uno dei comportamenti più insidiosi perpetrabili in materia, sia per l'evidente dispregio di una norma di fondamentale importanza recata a tutela degli utenti della strada, sia per i riflessi potenzialmente molto gravosi a carico di questi ultimi, che, oltre a poter riportare rilevanti conseguenze, anche di carattere fisico, a seguito di comportamenti scorretti di chi viola il citato articolo 193, rimangono esposti al concreto rischio di non riuscire a ottenere da costui neppure il dovuto ristoro economico (al riguardo, va tenuto presente che la maggioranza delle infrazioni da cui discende il sequestro amministrativo di un veicolo a mente dell'articolo 213 risulta riguardare appunto mezzi circolanti senza l'assicurazione obbligatoria).

Nel delineato contesto, per il trasgressore nominato custode l'aver nuovamente condotto un mezzo sottoposto a sequestro (almeno nell'ipotesi di mancata regolarizzazione della posizione assicurativa), oltre a denotare indubbia proclività a ignorare leggi e provvedimenti amministrativi, costituisce un'ulteriore grave infrazione, tale da poter legittimare la valutazione imposta dalla Corte Costituzionale ai fini dell'applicazione di tutti gli strumenti sanzionatori recati dall'articolo 213, comma 8, del codice della strada, in quanto la revoca del titolo abilitativo alla guida ivi contemplata può giustificarsi, nel descritto caso, con il reiterato comportamento illecito - e foriero di rischi per la sicurezza della circolazione stradale - posto in essere dal sanzionato.

Si reputa, pertanto, che, nella menzionata ipotesi possa sussistere "proporzione" tra la condotta contemplata dalla norma e la revoca della patente di guida.

Parimenti, punto di partenza per una valutazione discrezionale coerente con il principio enunciato dal Giudice delle leggi può considerarsi la circostanza che la misura cautelare del sequestro sia stata originata dalla perpetrazione degli illeciti amministrativi contemplati, a titolo esemplificativo, dagli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, disciplinanti la guida sotto l'influenza dell'alcool e quella in stato d'alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti.

In via incidentale, si sottolinea, in relazione a una specifica osservazione della Corte Costituzionale, che il vigente dettato dell'articolo 213, comma 8, novellato con legislazione d'urgenza nel 2018, ha sostituito la revoca dell'abilitazione alla sospensione del documento precedentemente comminata in quanto, sulla base di considerazioni svolte anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni, si è reso necessario l'inasprimento della specifica sanzione, onde aumentarne l'efficacia deterrente.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

Ulteriore spunto ai fini dell'emissione del provvedimento di revoca della patente di guida potrà essere costituito, in via generale, dalla sussistenza di eventuali precedenti decreti di sospensione o revoca del titolo abilitativo adottati in relazione a violazioni di norme comportamentali del codice della strada o a seguito della sopravvenuta carenza dei prescritti requisiti morali, di cui all'articolo 120 del codice medesimo.

In ordine, poi, alle obiezioni all'emanazione della revoca in discorso che potrebbero essere formulate dai potenziali destinatari della sanzione in sede di partecipazione al pertinente procedimento amministrativo, si osserva quanto segue.

Laddove venga addotta la necessità dell'abilitazione per motivi di lavoro, ovvero siano richiamati i principi costituzionali in tema di diritto al lavoro, si ritiene che l'applicazione dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada non sia esclusa in assoluto dall'allegazione di esigenze lavorative, tanto più se non adeguatamente circostanziate: anche in tale eventualità si potrà ragionevolmente - ma motivatamente - contestare l'imprescindibilità della patente di guida nel caso in cui l'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento consenta di accertare, oltre all'eventuale infondatezza delle specifiche affermazioni dell'interessato, che il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa è comunque agevolmente raggiungibile senza il ricorso a veicoli per i quali è imposta la titolarità di una patente di guida ovvero è servito dai mezzi pubblici; parimenti si consideri il caso in cui il trasgressore disponga di mezzi economici o aiuti familiari ovvero di un'organizzazione d'impresa atti a far fronte alle spese connesse all'effettuazione del tragitto dal suo domicilio.

Ciò in quanto, pur dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, non appare ragionevole reputare che l'emissione del provvedimento prefettizio di revoca dell'abilitazione in parola emesso ai sensi dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada possa essere in ogni caso impedita da esigenze lavorative addotte dall'interessato, magari generiche e inconsistenti: siffatto orientamento interpretativo tradirebbe senza dubbio la *ratio* della disposizione codicistica, la quale rimarrebbe, nella pratica, priva di ogni spazio applicativo, favorendo facili elusioni del suo disposto che - va ricordato - non è stato espunto dalla decisione del Giudice delle leggi.

Circa la libertà di circolare di cui all'articolo 16 della Costituzione (alla quale pure è ipotizzabile il richiamo ad opera dei potenziali destinatari dei provvedimenti *de quibus*), essa non comporta, di per sé, il diritto di condurre veicoli a motore, come affermato anche dalla sentenza n. 80/2019 del Giudice delle leggi, soprattutto allorché il titolo abilitativo alla guida non è strettamente connesso all'esercizio dell'attività lavorativa, come nelle fattispecie nelle quali l'interessato non eserciti le professioni di autista, tassista, autotrasportatore o similari.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo

In conclusione, si sottolinea come, essendo intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, soltanto sull'articolo 213 del codice della strada e non sul seguente articolo 214, il comma 8 di quest'ultima disposizione preveda tuttora la revoca "automatica" della patente di guida per colui il quale ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi del comma 1 e, durante il periodo di durata del fermo stesso, circola abusivamente con il mezzo *de quo* o consente che altri vi circoli abusivamente.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
DIRETTORE CENTRALE

A.M. Manzone

AL/DP